



Ordinanza n. 15

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione del contagio da COVID-19. Ordinanza contingibile e urgente per la limitazione degli orari e delle attività di gioco presso i tabaccai e concessionari del gioco pubblico

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che in data 11 marzo è stato definito il suo carattere di pandemia;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto : " Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che : " *A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali*";

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto : " *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19* ";

Dato atto che nel DPCM 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale :

"di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute "

Visto il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 marzo 2020, avente ad oggetto: " *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di*

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Richiamato in particolare, l'articolo 1, n. 1), del DPCM da ultimo citato ove si dispone che : " Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. ";

Rilevato che la disposizione da ultimo richiamata non menziona, in alcun modo, la possibilità di consentire le attività inerenti il gioco lecito;

Richiamata, in questo senso, la direttiva emessa dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 12 marzo 2020 indirizzata a tutti i concessionari del gioco pubblico, alle rivendite di generi di monopolio (tabaccai), nella quale si richiede il blocco delle slot machines ed agli esercenti la disattivazione di monitor e televisori al fine di impedire la permanenza degli avventori all'interno dei locali per l'attività di gioco;

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del D.Lgs, 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto necessario adottare a tutela della salute dei cittadini ulteriori provvedimenti in coerenza con le disposizioni nazionali;

VISTI

- La Legge 833 del 23 dicembre 1978;
- L'art. 54 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000
- Il D.L. 23 febbraio 2020 n° 6
- il DPCM del 1 marzo 2020
- il DPCM del 4 marzo 2020
- il DPCM dell'8 marzo 2020
- il DPCM del 9 marzo 2020
- il DPCM dell' 11 marzo 2020

ORDINA

per i motivi contingibili e urgenti descritti in premessa, con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020, la seguente disposizione:

gli esercizi nei cui locali, nei periodi ordinari, si svolgono attività miste (ad esempio bar, tabacchi, sala giochi), sono autorizzati a svolgere esclusivamente le attività consentite dal D.P.C.M. 11 marzo 2020, e hanno l'obbligo della sospensione immediata di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro, applicando il blocco delle slot machines e la disattivazione dei monitor di gioco (a titolo esemplificativo e non esaustivo slot machines e i giochi che prevedono puntate accompagnati dalla visione dell'evento anche in forma virtuale e che per il loro svolgimento richiedono la permanenza all'interno dei locali).

gli esercizi di cui al punto precedente e le tabaccherie dovranno uniformarsi con orario di apertura non antecedente alle ore 8.00 e chiusura non successiva alle ore 18.00

DISPONE

Che in base a quanto previsto dall' art.8 comma 3, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., poiché il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, si provveda a darne ampia comunicazione tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee.

Avverte che i trasgressori oltre all'applicazione della sanzione amministrativa per la violazione del presente provvedimento sancita dall' art 7 bis del D.Lgs 267/2000, verranno denunciati all'Autorità Giudiziaria per la violazione dell'art. 650 del codice penale, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Si dà atto che la presente ordinanza

- è stata preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Cagliari
- è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa;

DEMANDA

Al Corpo di Polizia Locale di Cagliari e a tutte le Forze dell'Ordine il controllo di ottemperanza la presente provvedimento.

DISPONE

Copia del presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura di Cagliari, alla Questura di Cagliari, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Cagliari, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso al Prefetto della Provincia di Cagliari, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, i termini su indicati decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Cagliari.

Cagliari, 17 marzo 2020

Il Sindaco
Paolo Truzzu

Firmato digitalmente Paolo Truzzu/INFOCERT